



**ISTITUTO
NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA**

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE
UFFICIO II
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

Roma, 27-1-2004

All'Amministrazione Regionale Molise
Via Colitto, n.2/6
86100 CAMPOBASSO

All'Amministrazione Regionale Puglia
Extramurale Capruzzi
70100 BARI

All'Amministrazione Regionale Abruzzo
Via Leonardo da Vinci 1
67100 L'AQUILA

Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali,
e per il loro tramite:
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto
alle Casse CPDEL, CPS, CPI
- Alle Corti d'Appello

Nota operativa n. 66

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Direzione Centrale degli
Uffici Locali e Servizi Vari del Tesoro
Ufficio V
Via Casilina 1
00100 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze –
Servizio Centrale per il Sistema Informativa
Piazza Dalmazia 1
00100 ROMA

Alle Organizzazioni sindacali

Agli Enti di patronato.

LORO SEDI

E p.c. Alla Direzione Centrale per la
Segreteria del Consiglio di
Amministrazione, Organi Collegiali
e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO : Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn.3253 e 3254 del 29/11/2002, n.3268 del 12/3/2003, n.3279 del 10/4/2003, nn. 3280 e 3281 del 18/4/2003, n. 3300 del 11/7/2003.

Si fa riferimento alle numerose istanze di rimborso dei contributi relativi ai periodi di sospensione stabiliti per i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui alle ordinanze riportate in oggetto.

Al riguardo, ad integrazione di quanto già argomentato da questa Direzione Centrale con informative INPDAP n.4 del 28 gennaio 2003, n.32 del 24 luglio 2003 e n. 35 del 29 luglio 2003 e con nota protocollo n.843 del 27 novembre 2003, si premette che la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali è riconosciuta per tutto il periodo legislativamente previsto.

Ciò stante, qualora le Amministrazioni e gli Enti, destinatari delle ordinanze, durante il suddetto periodo di sospensione abbiano dapprima continuato ad effettuare i versamenti contributivi e successivamente abbiano prodotto formali istanze di fruizione alle Sedi provinciali INPDAP territorialmente competenti, tali istanze hanno efficacia retroattiva.

Le Amministrazioni e gli Enti interessati hanno diritto a fruire della sospensione anche per un periodo temporale più breve di quello fissato dalla norma, ed a beneficiare, in tale ipotesi, della massima rateizzazione prevista. Per contro, la regolarizzazione dei contributi sospesi potrà avvenire – ove richiesto – in un numero di rate inferiore a quello stabilito.

Quanto premesso, nel confermare la citata nota n.843 del 27 novembre 2003 di questa Direzione Centrale, (che si unisce) si precisa che alle istanze di rimborso di contributi trattenuti e non versati all'INPDAP dalle Amministrazioni e dagli Enti datori di lavoro, devono provvedere direttamente le Amministrazioni e gli Enti, sostituti d'imposta, in quanto contributi non introitati dall'Istituto.

In esito alla restituzione dei contributi trattenuti e versati a questo Istituto durante il previsto periodo di sospensione si fa presente quanto segue:

- il personale iscritto a questa Gestione previdenziale, al quale siano state operate le ritenute contributive, dovrà produrre istanza di rimborso all'Amministrazione o Ente di appartenenza; che provvederà ad inoltrare formale istanza di rimborso, corredata dell'elenco nominativo dei dipendenti interessati e delle quote relative, alla Sede provinciale INPDAP territorialmente competente. Non sono ammesse richieste di rimborso da parte dei singoli iscritti.
- La sede provinciale INPDAP, accertato preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi ed in particolare che i destinatari del beneficio abbiano residenza, o sede legale od operativa, alla data degli eventi, nei comuni individuati nelle ordinanze commissariali, devono provvedere alla restituzione dei contributi.

L'eventuale rimborso ovviamente attiene i versamenti contributivi effettuati a questa Gestione a decorrere dalla data di pubblicazione delle ordinanze presidenziali in Gazzetta Ufficiale e fino al termine di sospensione legale. Come già precisato (*cfr. informative n.4 del 28/1/2003 e*

n.35 del 29/7/2003), non si dà luogo alla restituzione di quanto versato precedentemente alla data di pubblicazione delle ordinanze medesime.

Le presenti disposizioni non si applicano al personale amministrato con ruolo di spesa fissa dalle Direzioni provinciali dei servizi vari con il Service Personale Tesoro; per detto personale, fermo restando il diritto alla restituzione dei contributi nei termini sopra indicati, saranno impartite ulteriori direttive direttamente dalla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi Vari d'intesa con questo Istituto.

Nel richiamare infine l'obbligo per questo Ente alla riscossione dei contributi, alle scadenze prefissate, sia per la quota a carico degli Enti che di quella personale, si confermano le modalità di recupero già precisate nelle informative richiamate in premessa.

Gli Uffici territoriali provvederanno a registrare separatamente le operazioni di rimborso effettuate, da comunicare alla scrivente Direzione Centrale in occasione delle operazioni di bilancio.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba Amato)
F.to AMATO

(cfr prot.843 del 27-11-2003)



DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE
UFFICIO II – NORMATIVA

Via A. Ballarin, 42
00142 ROMA

Prot.n 843

Roma, 27-11-2003

All' Amministrazione Regionale Molise Via
Colitto n. 2/6
86100 CAMPOBASSO

All' Amministrazione Regionale Puglia
Extramurale Capruzzi
70100 BARI

All' Amministrazione Regionale Abruzzo
Via Leonardo da Vinci n. 1
67100 L'AQUILA

Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali di
Campobasso, Isernia, Foggia, L'Aquila ,
Chieti, Pescara, Teramo e per il loro tramite:

- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto alle Casse
CPDEL, CPS, CPI
- Alle Corti d' Appello

Alle Organizzazioni sindacali

Agli Enti di patronato

LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali Centrali e
Compartimentali

e, p.c.

Oggetto: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi
previdenziali a seguito di eventi sismici ed eventi meteorologici.

Con le informative n. 4 del 28.01.'03, n.32 del 24.07.'03 e n.35 del 29.07.'03,
questo Istituto ha fornito le necessarie istruzioni operative circa la sospensione dei
pagamenti contributivi, disposta dalle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei

Ministri in esse citate, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nelle provincie di Campobasso e Foggia ed a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nei territori della regione Molise e della regione Abruzzo e nei giorni 24, 25 e 26 gennaio nella provincia di Foggia.

Al riguardo si precisa che la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali a questo Istituto opera sia per la quota a carico degli enti che di quella personale.

Posto che l'eventuale accantonamento della quota a carico del dipendente esula dalla competenza di questo Istituto, si conferma l'obbligo per questo Istituto del recupero dei contributi non corrisposti secondo le modalità già indicate nelle informative citate alla scadenza del termine della sospensione legale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba AMATO)
F.to AMATO